

**Tesoreria**

**ALLEGATO - B -  
SCHEMA DI CONVENZIONE**

## **PREMESSO**

**a)** che la Regione Campania, nel rispetto di tutti i principi che presiedono alla scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Tesoriere per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Campania, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. il .....;

**b)** che l'obbligo del Tesoriere di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di Gara, ai prezzi, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

**c)** che il Tesoriere dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**d)** che il Tesoriere ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

**e)** che nei confronti del Tesoriere sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;

**f)** che il Tesoriere ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;

**g)** che il Tesoriere ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.s.m.m.i.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

### **Articolo 1**

*(Valore delle premesse e degli Allegati)*

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Tesoriere, l'Offerta Economica e l'accordo per la nomina del Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali ex art 28 del Regolamento UE679/2016 sono fonte delle Obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 2**

*(Definizioni)*

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Amministrazione Contraente: la Regione Campania - Giunta Regionale, (presso) per la quale il Tesoriere si impegna a eseguire i servizi richiesti;

b) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati e i documenti richiamati e presupposti;

c) Tesoriere: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire il Servizio di Tesoreria e i servizi connessi;

### **Articolo 3**

*(Norme regolatrici e disciplina applicabile)*

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Tesoriere relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di Appalti Pubblici;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Tesoriere, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e norme comunque vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

#### **Articolo 4** (Oggetto)

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale di esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio di Tesoreria e degli altri adempimenti connessi previsti dalle disposizioni di legge, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'**Allegato A - Capitolato Tecnico**.

2. Con la Convenzione, il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi del presente Atto e tutti i servizi connessi nella misura richiesta dall'Amministrazione, con le caratteristiche tecniche e di conformità, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nel limite del corrispettivo forfetario omnicomprensivo annuale indicata nell'offerta dall'aggiudicatario, pari a *Euro* ..... (compreso I.V.A.), nel caso di costanza del regime di Tesoreria Unica e pari a euro ..... nel caso di vigenza del regime di tesoreria c.d. unica mista.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione dà origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara con durata fino al 31 dicembre 2025 che potrà essere unilateralmente prorogato di ulteriori 12 mesi, nelle more della individuazione del nuovo Tesoriere da parte della Regione Campania - Giunta Regionale.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Tesoriere, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Tesoriere potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.e ii..

#### **Articolo 5** (Durata)

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui al precedente secondo comma dell'art. 4, eventualmente incrementato ai sensi del quarto comma dell'art. 4, la presente Convenzione ha durata dalla data fino al 31 dicembre 2025 a decorrere dalla sua sottoscrizione, salvo quanto previsto per i casi di risoluzione e recesso.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

3. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione, il Tesoriere sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi,

soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Tesoriere.

## **Articolo 6**

### *(Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità)*

1. Sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Tesoriere garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Tesoriere si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Tesoriere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre: il Tesoriere non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosi - il medesimo Tesoriere - ogni relativa alea.
5. Il Tesoriere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Tesoriere rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.
7. Il Tesoriere si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato
8. Il Tesoriere si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Tesoriere si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

## **Articolo 7**

### *(Obbligazioni specifiche del Tesoriere)*

1. Il Tesoriere si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con il Tesoriere a cui è eventualmente subentrato;

c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

d) erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

f) su richiesta scritta dell'Amministrazione, il Tesoriere dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima Amministrazione comunicherà al Tesoriere e, se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto, ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Tesoriere non può opporre eccezioni alla richiedente, né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;

2. Il Tesoriere si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

### **Articolo 8**

#### ***(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)***

1. Il Tesoriere si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Tesoriere si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Tesoriere si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Tesoriere anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Tesoriere si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

### **Articolo 9**

#### *(Modalità e termini di esecuzione del servizio)*

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Amministrazione, il Tesoriere si obbliga a prestare i servizi come descritti e secondo le modalità riportate nel Capitolato Tecnico.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Tesoriere e l'Amministrazione.

### **Articolo 10**

#### *(Servizi connessi)*

Oltre ai servizi oggetto della Convenzione, il Tesoriere si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:

- Servizio di reportistica: Il Tesoriere si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, entro il termine di 10 giorni lavorativi, una reportistica sulle attività svolte nell'ambito della presente convenzione
- Numero dedicato: il Tesoriere si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

### **Articolo 11**

#### *(Corrispettivi)*

1. Il Tesoriere ha diritto unicamente alla corresponsione di un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale totalmente a carico della Regione, di cui all'art. \*\*\* del capitolato, secondo quanto definito nell'offerta tecnica. Per il primo periodo il corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 sarà commisurato all'effettiva durata della prestazione del servizio di tesoreria a partire dalla data prevista di avvio del servizio. Le condizioni del servizio di tesoreria sono comunque dettagliate nel capitolato di gara.
2. Tale corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Tesoriere e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50 del 2016.
3. Il tesoriere, con riferimento ai servizi complementari di cui all'art. \*\*\* del capitolato, ha diritto altresì, in caso di attivazione degli stessi, al corrispettivo nella misura definita nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Tesoriere dall'esecuzione della Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Tesoriere non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

## **Articolo 12** *(Fatturazione e pagamenti)*

1. Il Tesoriere si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione in favore del Tesoriere, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. XXXXXXXXXX, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Tesoriere, presso XXXXXXXXXXXX e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Il Tesoriere, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Tesoriere non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta, tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Tesoriere può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Tesoriere si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione potrà essere risolta di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa dall'Amministrazione.

## **Articolo 13** *(Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa)*

1. Relativamente al Servizio di Tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dal capitolato e dalla presente convenzione, si precisa che ai sensi dell'art. 4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, essendo il Tesoriere qualificato come "organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente, in qualità di Agente pagatore (Corte dei Conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

2. Relativamente ad altri servizi compresi nel presente appalto, non strettamente rientranti nella definizione del "Servizio di Tesoreria" sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni ufficiali dell'ANAC.

## **Articolo 14** *(Trasparenza)*

1. Il Tesoriere espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Tesoriere non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Tesoriere, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla Risoluzione.

### **Articolo 15** *(Anti Pantouflage)*

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., il Tesoriere espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti dell'Amministrazione che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

b) si obbliga a non conferire incarichi professionali né concludere alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti dell'Amministrazione che abbiano cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

2. Qualora non risulti conforme al vero la dichiarazione resa ai sensi del precedente comma, ovvero il Tesoriere non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Tesoriere, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 16** *(Penali)*

1. L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia della presente convenzione, per assicurare che da parte del Tesoriere siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Tesoriere gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Tesoriere nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera nelle seguenti modalità:

- Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o caso fortuito per l'attivazione dei servizi di cui al capitolato la Regione applica al Tesoriere una penale pari a 50 euro, rivalendosi sulla cauzione;

- Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata che abbia determinato un mancato svolgimento del servizio a favore della Regione, la Regione si riserva l'insindacabilità di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura rapportato al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ordinativo stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

4. Deve considerarsi mancato svolgimento del servizio anche il caso in cui il Tesoriere esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi l'Amministrazione applica al Tesoriere le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. L'Amministrazione contraente, in caso di reiterati inadempimenti del Tesoriere, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille all'1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione.

6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione per grave ritardo. In tal caso, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Tesoriere dall'Amministrazione; il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, ovvero non sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Tesoriere le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. La Regione potrà applicare al Tesoriere penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo annuo spettante al Tesoriere; il Tesoriere prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.

### **Articolo 17**

(Cauzione definitiva)

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti, il Tesoriere costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di un importo pari al 10% del valore del Servizio, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Tesoriere, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Tesoriere, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di ragione, verso il Tesoriere, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine l'Amministrazione valuta i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

### **Articolo 18** (Riservatezza)

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
1. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione, fermo restando che il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Tesoriere può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Tesoriere stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Tesoriere si impegna, altresì, al rispetto delle disposizioni previste D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 in materia di riservatezza e trattamento dei dati sensibili, nonché alle disposizioni attuative della D.G.R.C. n. 466 del 17/7/2018,

**Articolo 19**  
(Risoluzione)

1. Oltre che in base alle clausole generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente convenzione, l'Amministrazione potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Tesoriere anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la presente convenzione nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Tesoriere, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

l) nei casi di cui all'articolo "Anti Pantouflage";

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione contraente, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;

b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Anti Pantouflage";
- i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Tesoriere con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 20** (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;

ii) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Tesoriere medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

iv) L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata a/r.

v) Nel caso di cui al precedente comma, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

vi) L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dalla convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

vii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Tesoriere deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.

viii) Si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice di Comportamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 544 del 29.08.2017, pubblicata sul B.U.R.C. n.74 del 9.10.2017, che all'art. 2 prevede la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

### **Articolo 21**

*(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)*

1. Il Tesoriere assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Tesoriere stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Tesoriere, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'Amministrazione Contraente e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Tesoriere in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora il Tesoriere non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Articolo 22**

*(Subappalto)*

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Tesoriere di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 23**

*(Divieto di cessione del contratto e dei crediti)*

1. E' fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto alla presente convenzione.

### **Articolo 24**

*(Brevetti industriali e diritti d'autore)*

1. Il Tesoriere assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su brevetti e diritti d'autore acquistati e/o utilizzati dal Tesoriere, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione Contraente.
3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Tesoriere delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Tesoriere riconosce alla medesima Amministrazione Contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Tesoriere.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della presente convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 25**

*(Responsabile del Servizio e Referente del Tesoriere)*

1. Con la stipula del presente atto il Tesoriere individua il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Tesoriere, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione, comunicandone le generalità ed i riferimenti all'Amministrazione.
2. Il Tesoriere deve inoltre comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con la stessa Amministrazione Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche di natura tecnica e/o operativa inerenti al servizio.

#### **Articolo 26**

*(Foro competente)*

1. Per tutte le questioni relative alle controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra Regione e Tesoriere, le parti concordano la competenza in via esclusiva del Foro di Napoli.

#### **Articolo 27**

*(Trattamento dei dati, consenso al trattamento)*

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della D.G.R.C. n. 466 del 17/07/2018, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare il Tesoriere dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta nell'Allegato XXX del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

2. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Tesoriere acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, da parte del Tesoriere, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. In relazione all'esecuzione della presente Convenzione, qualora vengano affidati al Tesoriere trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulti titolare, il Tesoriere stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR) secondo le modalità di accordo fissate dall'All. b1 alla presente convenzione, recante disposizioni relative all'accordo per il trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, sottoscritto contestualmente alla presente convenzione.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Tesoriere si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Tesoriere nominato "Responsabile esterno del trattamento" si impegna inoltre a:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Tesoriere dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

e) trasmettere all'Amministrazione contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che

necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione contraente stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione contraente tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

8. Il Tesoriere si impegna, altresì, a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

### **Articolo 28**

*(Oneri fiscali e spese contrattuali)*

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Tesoriere tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

### **Articolo 29**

*(Verifiche sull'esecuzione della Convenzione)*

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Tesoriere si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L'Amministrazione potrà procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, ogni qual volta lo ritenga necessario ed opportuno, mediante i soggetti incaricati della funzione di revisione economico finanziaria comunicati precedentemente al Tesoriere.
3. Il Tesoriere dovrà all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di tesoreria.
4. Il Tesoriere, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

### **Articolo 30**

*(Procedura di affidamento in caso di fallimento del Tesoriere o in caso di risoluzione per inadempimento)*

In caso di fallimento del Tesoriere o di risoluzione della Convenzione per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

### **Articolo 31**

*(Sciopero del personale)*

1. In caso di sciopero il Tesoriere deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Contraente potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Tesoriere l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Tesoriere all'Amministrazione Contraente con un anticipo di almeno 7 gg.

**Articolo 32**  
*(Clausola finale)*

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.